

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(SPADOLINI)

e dal Ministro del Tesoro

(ANDREATTA)

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 NOVEMBRE 1981

Conversione in legge del decreto-legge 7 novembre 1981, n. 631, recante modificazioni all'articolo 17 della legge 30 marzo 1981, n. 113, concernente norme in materia di aggiudicazione delle pubbliche forniture

ONOREVOLI SENATORI. — Il Consiglio dei ministri, nella riunione del 9 ottobre 1981, ha approvato un disegno di legge (atto Senato n. 1601) recante modificazioni alla legge 30 marzo 1981, n. 113 (norme in materia di aggiudicazione delle pubbliche forniture), in attuazione della direttiva della Comunità economica europea n. 80/767 del 22 luglio 1980, che ha adeguato le preesistenti disposizioni comunitarie a quelle dell'Accordo sugli appalti di pubbliche forniture, concluso nell'ambito degli accordi multilaterali del *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) ed approvato, a nome dei Paesi comunitari, dal Consiglio delle Comunità europee con decisione n. 80/271/CEE in data 10 dicembre 1979.

Tra le modifiche alla citata legge n. 113 del 1981 contenute nel predetto disegno di

legge è compresa quella relativa all'articolo 17, intesa a disciplinare l'accesso alle pubbliche gare dei Paesi firmatari dell'Accordo GATT, che è operante fin dal 1° gennaio 1981.

Considerato che l'attuale formulazione dell'articolo 17 non prevede nè disciplina tutti i casi di applicazione del predetto Accordo e considerata l'urgente necessità di pervenire alla conseguente integrazione, al fine di evitare sul piano internazionale azioni contenziose e di ritorsione nei confronti dell'Italia, è stato predisposto l'unito decreto-legge recante il nuovo testo dell'articolo 17 della legge n. 113 del 1981, riformulato sulla base delle osservazioni della Commissione CEE.

\* \* \*

Il decreto-legge è ora presentato al Parlamento, ai fini della sua conversione in legge.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 7 novembre 1981, n. 631, recante modificazioni all'articolo 17 della legge 30 marzo 1981, n. 113, concernente norme in materia di aggiudicazione delle pubbliche forniture.

*Decreto-legge 7 novembre 1981, n. 631, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 308 del 9 novembre 1981.*

**Modificazioni all'articolo 17 della legge 30 marzo 1981, n. 113, concernente norme in materia di aggiudicazione delle pubbliche forniture**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 30 marzo 1981, n. 113, concernente norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione delle pubbliche forniture alla direttiva della Comunità economica europea n. 77/62 del 21 dicembre 1976;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di modificare l'articolo 17 della citata legge 30 marzo 1981, n. 113, in relazione agli accordi multilaterali conclusi nel quadro del *General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)*;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 novembre 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro degli affari esteri;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

L'articolo 17 della legge 30 marzo 1981, n. 113, è sostituito dal seguente:

« La presente legge disciplina l'accesso alle pubbliche gare dei fornitori appartenenti agli Stati membri della Comunità economica europea per le forniture dei prodotti originari degli stessi Stati o in libera pratica nella Comunità.

Per l'accesso alle pubbliche gare dei soggetti non comunitari, appartenenti agli Stati — la cui lista viene pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee — che hanno diritto ai benefici previsti dall'accordo sugli appalti pubblici di forniture, concluso nell'ambito dei negoziati multilaterali del *General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)* e approvato dal Consiglio della Comunità con decisione in data 10 dicembre 1979, n. 80/271/CEE, si applicano le disposizioni previste dall'accordo stesso.

L'accesso alle pubbliche gare dei soggetti appartenenti a Stati diversi da quelli indicati nei commi precedenti, nonché le forniture dei prodotti originari di detti Stati, potranno essere consentiti caso per caso per esigenze tecniche o economiche dalle amministrazioni o dagli enti che indicano le gare stesse ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 novembre 1981

PERTINI

SPADOLINI — ANDREATTA — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli: Darida*